

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signora  
Patrizia Ramsauer  
Deputata al Gran Consiglio

### **Interrogazione 18 dicembre 2008 n. 286.08 Eutanasia cani pericolosi**

Signora deputata,

in merito alla sua interrogazione del 18 dicembre 2008 "Eutanasia cani pericolosi", rispondiamo alle domande formulate come segue.

Dal mese di maggio del 2006, in base all'Ordinanza sulla protezione degli animali (art. 78), medici, veterinari, educatori cinofili e rifugi per animali hanno l'obbligo di notificare all'Ufficio del veterinario cantonale i casi di morsicatura su persona o su altri animali, come pure i cani che mostrano un comportamento oltremodo aggressivo. Sulla base dei contenuti della notifica e dopo aver proceduto ad una verifica dei fatti, l'Ufficio del veterinario cantonale è tenuto ad ordinare le misure di sua competenza per garantire la sicurezza pubblica (art. 79). Le misure ordinate devono essere efficaci e proporzionate alla gravità del caso. In alcuni casi, di regola sulla base di una perizia esperita da un veterinario specialista in medicina comportamentale, le esigenze di sicurezza possono rendere necessaria l'eutanasia dell'animale morsicatore.

#### **Sia per il cane importato dall'Italia, sia per il dogo argentino, chi ha stabilito la loro soppressione? Per quali motivi erano ritenuti pericolosi?**

La decisione di procedere all'eutanasia del cane importato dall'Italia è stata presa autonomamente dalla proprietaria dell'animale a seguito di ripetuti episodi di aggressione ai danni dei due figli ancora in tenera età. In base a quanto si è potuto stabilire, le aggressioni avvenivano in modo imprevedibile, fatto questo che aumenta considerevolmente la pericolosità della tenuta. Inoltre le informazioni circa la gestione del cane prima della sua importazione erano frammentarie e in parte contraddittorie.

Per quanto riguarda il dogo argentino l'eutanasia è stata ordinata dall'Ufficio del veterinario cantonale dopo una attenta valutazione dei fatti e aver vagliato le possibili soluzioni.

È stato accertato che il dogo ha morsicato più persone in situazioni diverse e non unicamente il suo proprietario. Nel caso più grave la morsicatura ha comportato la perforazione della muscolatura. Si è quindi proceduto ad un esame peritale che ha confermato la pericolosità dell'animale. Questo anche in considerazione della massa corporea, della mancanza di autocontrollo e di un grave deficit uditivo. In base a questi elementi il rischio di recidiva era molto alto.

Una collocazione permanente del dogo in un canile, oltre a costituire un problema di sicurezza per chi deve accudire l'animale, non soddisfa le esigenze di protezione degli animali e porta nella maggior parte dei casi ad un aggravamento dei problemi comportamentali.

**Per quale motivo, nel caso del dogo, dal momento che era possibile consegnarlo ad un'associazione italiana che da anni si occupa della riabilitazione di cani difficili, non è stata scelta questa opzione?**

L'Ufficio del veterinario cantonale ha esaminato la possibilità di consegnare il cane a centri di recupero in Italia o in altri cantoni, ma in base alle informazioni raccolte le garanzie di sicurezza per considerare un possibile ricollocamento dell'animale erano insufficienti.

**Per quale motivo il Dogo, proveniente dal sottoceneri è stato affidato alla SPA di Bellinzona e non alla SPA della giurisdizione da cui proveniva, disposto ad ospitarlo?**

Il cane è stato collocato presso SPA di Bellinzona per motivi contingenti di ordine organizzativo. In termini generali l'UVC collabora con tutte le Società protezione animali nel Cantone.

**Il cane proveniente dall'Italia era provvisto di tutto quanto la legge svizzera prevede? Microchip, vaccinazioni, certificato di sanità, altro? Se no, come è stato possibile che l'animale venisse importato?**

Il dogo era regolarmente identificato con microchip. Dopo l'importazione la proprietà del cane è cambiata ripetutamente. Non sono disponibili dati circa le modalità di importazione dell'animale, che risale a parecchio tempo prima l'episodio di morsicatura.

**Quanti animali da compagnia, in particolare cani, sono stati importati illegalmente in Ticino negli ultimi 10 anni? Di che razza o taglia erano? Per quale motivo non erano legali e chi ha permesso la loro entrata illegale? Quanti cani con coda e orecchie tagliate sono stati importati in Ticino negli ultimi 10 anni? Come è stato possibile? Si è proceduto contro chi l'ha importato o acquistato? In che modo? Quanto si è incassato di multa per ogni singolo caso? Per cosa viene utilizzato l'introito delle multe? I veterinari del Canton Ticino sono obbligati a segnalare all'Ufficio del veterinario cantonale cani non in regola? Lo fanno solitamente?**

L'importazione di cani in Svizzera prevede che questi siano identificati tramite microchip, registrati alla banca dati del paese di nascita, siano vaccinati contro la rabbia e siano muniti di passaporto per animali da compagnia. Inoltre la legislazione svizzera vieta l'importazione di cani che hanno subito l'amputazione della coda o delle orecchie, indipendentemente dal motivo per il quale questi interventi sono stati effettuati.

L'entrata illegale in Svizzera consiste nel passaggio della frontiera senza i requisiti sopraelencati. Le importazioni illegali rilevate dagli organi di controllo doganali o dall'Ufficio del veterinario cantonale possono essere quantificati in circa 20 all'anno. Nella maggior parte dei casi si tratta di cani di razza importati con la coda amputata: Cocker Spaniel, Boxer, Yorkshire Terrier, Pinscher, Dobermann.

In caso di infrazione all'importazione l'Ufficio del veterinario cantonale opera in collaborazione con la Direzione delle Dogane di Lugano (infrazioni all'importazione di competenza doganale) e con l'Ufficio federale di veterinaria di Berna (infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali). L'ammontare delle sanzioni può variare dai 1'500 ai 2'500.- franchi per caso ed è riscosso direttamente dall'autorità che emette la decisione.

**Le perizie di pericolosità per questi cani da chi vengono effettuate? Viene chiesto il parere di più veterinari o ci si basa unicamente su quella di un veterinario? Quanto costa una perizia e chi la paga?**

Le perizie sono effettuate da medici veterinari comportamentalisti con una formazione specialistica riconosciuta, o da specialisti con titolo equipollente. Lo scopo della perizia è di valutare il grado di pericolosità della tenuta dell'animale in contesti diversi e di stabilire le misure gestionali atte a scongiurare il rischio di recidiva. I test utilizzati, descritti in letteratura, sono standardizzati

e collaudati dagli esperti del settore a livello internazionale. Il parere autorevole di un solo perito è ritenuto ampiamente sufficiente per ordinare le misure necessarie. I costi della perizia variano a dipendenza della complessità del caso e sono posti a carico del proprietario.

**Quanti cani sono stati sottoposti a perizia negli ultimi 5 anni? Di che razza o taglia erano? Per quale motivo si ritenevano pericolosi? Di che tipologia era il proprietario? Gli animali erano stati maltrattati? Gli animali provenivano dall'estero o da allevamenti svizzeri? Sono tutti stati soppressi? Se no, che ne è stato di loro?**

Da quando è entrato in vigore l'obbligo di notifica dei casi di morsicatura o comportamento aggressivo superiore alla media in base all'OPAn, sono state ordinate dall'Ufficio del veterinario cantonale dieci perizie riguardanti cani di varie razze (pastori tedeschi o loro incroci, Chow-Cow, dogo argentino, lupo cecoslovacco).

In questi casi la perizia è stata ordinata in seguito a gravi o ripetute aggressioni ai danni di persone, spesso accompagnate da lacune gestionali. Non è possibile attribuire la casistica ad una particolare tipologia di detentore, né di provenienza degli animali. In un solo caso, peraltro non confermato in sede di accertamento, vi è stato il sospetto di maltrattamento dell'animale.

Le misure ordinate dall'Ufficio del veterinario cantonale, finalizzate a garantire la sicurezza delle persone e degli animali e rispettose del principio di proporzionalità, sono state di varia natura: eutanasia (4 casi), cambiamento di detenzione (1 caso), terapia comportamentale (tre casi con esito favorevole) misure gestionali (1 caso).

**Etologi di fama europea quali Giorgio Celli, hanno ribadito che cani mordaci sono rieducabili e la soppressione è da scartare a priori. Come viene valutata questa considerazione dall'Ufficio del veterinario cantonale? E dai veterinari esperti in perizie sui cani cosiddetti pericolosi?**

Diversamente da quanto indicato nella citazione della deputata, determinate carenze educative e deprivazioni sociali dei primi mesi di vita del cane, oppure vere patologie a carico del sistema nervoso non sono recuperabili e pongono una prognosi molto sfavorevole. In questi casi la probabilità di ulteriori morsicature è elevata. La reclusione permanente in un canile di cani con gravi problemi comportamentali non è un'opzione praticabile per motivi attinenti alla protezione degli animali, alla sicurezza del personale e non da ultimo per motivi finanziari, quando a sostenere i costi è chiamato l'ente pubblico.

**L'Ufficio del veterinario cantonale è a conoscenza di quanti animali da compagnia, in particolare cani e gatti, vengono eutanasiati annualmente per ordine dei proprietari, unicamente perché non vogliono più tenerli? I veterinari ticinesi devono segnalare i casi all'Ufficio del veterinario cantonale? Vengono prese sanzioni verso questi ingrati umani?**

Occorre precisare che la legislazione federale in materia di protezione degli animali non vieta l'eutanasia di animali. Pone tuttavia dei vincoli precisi al detentore che è tenuto a prendersi cura del benessere dell'animale e, in caso di malattia, a curarlo adeguatamente e, in casi gravi con prognosi molto sfavorevole, a sopprimerlo per evitare ulteriori e inutili sofferenze (art. 5 cpv. 2 OPAn).

La decisione dell'eutanasia è presa di comune accordo tra proprietario e veterinario curante. Se un proprietario chiede l'eutanasia per un animale sano e che non mostra segni di aggressività, il veterinario lo indirizza di regola ad una Società protezione animali con l'obiettivo di trovare un nuovo detentore.

Le eutanاسie non devono essere notificate all'Ufficio del veterinario cantonale. Non sono pertanto disponibili dati statistici a tale riguardo.

**Il presidente di una SPA ticinese, che è pure veterinario, può decider autonomamente la soppressione di animali ceduti alla Società? Anche se si tratta di animali giovani e sani? Può, da solo, stabilire che l'animale non è adottabile? Su quali basi etiche e legali?**

Le società per la protezione degli animali dispongono di un'ampia autonomia organizzativa e operativa nella misura in cui rispettano la legislazione sulla protezione degli animali e ogni altra norma applicabile alla tenuta degli animali. Eventuali inadempienze a tali norme devono essere circostanziate e denunciate all'autorità preposta.

Voglia gradire, signora deputata, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella